

N. 1574

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1996

Modifica degli articoli 14 e 15 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 maggio 1989, n. 183 detta: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». In particolare, la legge ripartisce l'intero territorio nazionale in bacini idrografici, ai quali sono preposte autorità di bacino con rilevanti competenze in materia di programmazione e pianificazione del territorio e delle risorse idriche.

I bacini idrografici sono classificati dalla legge medesima (articoli 14 e 15) in bacini di rilievo nazionale, interregionale, regionale.

Ai bacini di rilievo sono preposte autorità i cui organi sono nominati prevalentemente dai competenti ministeri statali.

I bacini di rilievo interregionale sono organizzati mediante intese tra le regioni interessate.

Il funzionamento dei bacini di rilievo regionale è regolato da apposite leggi regionali.

Per il territorio della regione del Veneto l'articolo 14 della legge n. 183 del 1989 individua ben sei bacini di rilievo nazionale (Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Adige, Po) e due bacini di rilievo

interregionale (Lamene, Fissero-Tartaro-Canal Bianco), rendendo del tutto residuale il territorio veneto compreso in bacini di rilievo regionale (Sile e pianura tra Piave e Livenza, laguna di Venezia).

Per i bacini di rilievo nazionale dell'Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, il comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 183 del 1989 prevede la competenza di un'unica autorità di bacino (detta dell'«alto Adriatico» che si trova, quindi, ad avere competenza su gran parte del territorio veneto.

La classificazione di «rilievo nazionale» dei bacini di Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione appare del tutto immotivata, sia in relazione ai territorio interessati, sia in confronto ai restanti bacini idrografici classificati di rilievo regionale e interregionale.

Il rilievo regionale del bacino idrografico del fiume Piave è di per sè evidente: infatti, il bacino ricade praticamente per intero nel territorio veneto.

Altrettanto evidente appare il carattere interregionale dei bacini del Tagliamento, del Livenza e del Brenta-Bacchiglione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 14 della legge
18 maggio 1989, n. 183)*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico:

- 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
- 2) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 3) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);

b) per il versante tirrenico:

- 1) Arno (Toscana, Umbria);
- 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo);
- 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
- 4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania)».

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è così sostituito:

«2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nel medio Tirreno, di cui al comma 1, lettera b), numeri 3 e 4, è preposta un'unica autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 15 della legge
18 maggio 1989, n. 183)*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

4) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);

5) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);

6) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);

7) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);

8) Conca (Marche, Emilia-Romagna);

9) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);

10) Sangro (Abruzzo, Molise);

11) Trigno (Abruzzo, Molise);

12) Saccione (Molise, Puglia);

13) Fortore (Campania, Molise, Puglia);

14) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b) per il versante ionico:

1) Bradano (Puglia, Basilicata);

2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

1) Magra (Liguria, Toscana);

2) Fiora (Toscana, Lazio);

3) Sele (Campania, Basilicata);

4) Noce (Basilicata, Calabria);

5) Lao (Basilicata, Calabria)».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli organi del bacino regionale del fiume Piave e dei bacini interregionali dei fiu-

mi Tagliamento, Livenza e Brenta-Bacchiglione subentrano all'autorità di bacino di rilievo nazionale competente per i fiumi che sfociano nell'alto Adriatico entro centoventi giorni dalla loro costituzione, secondo le modalità stabilite, d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

